

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CADDEO, NIEDDU e MARINEDDU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1996

Attuazione dell'articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante Statuto speciale per la Sardegna, per la istituzione dei punti franchi nella regione

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, prevede al primo comma che «Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato» ed al comma 2 «Saranno istituiti nella Regione punti franchi».

Sono passati quarantacinque anni senza che la norma sui punti franchi abbia trovato attuazione, nonostante l'importanza e la vivacità del dibattito al momento dell'approvazione da parte dell'Assemblea costituente: non è stato fatto, e poteva esserlo, nelle norme di attuazione, non nei piani di rinascita previsti dall'articolo 13 dello statuto, non negli altri provvedimenti legislativi che hanno riguardato i porti di Napoli, Genova e Venezia.

C'è stata in questo lungo periodo una rivendicazione periodica da parte della regione e dei parlamentari eletti in Sardegna che però non ha approdato a risultati significativi nonostante gli impegni più volte assunti dai vari governi. Il dettato statutario resta valido se si vuole dare alla Sardegna uno strumento importante per il governo dell'economia in un momento molto difficile di emergenza nella attuale congiuntura sociale.

Non si può pensare comunque che l'istituzione dei punti franchi sia un elemento risolutivo dello stato di crisi dell'isola ma si può ragionevolmente sostenere che essi possono costituire una iniziativa rilevante.

La politica dei poli di sviluppo industriale ha innescato negli anni '60-'70 un incremento notevole delle attività produttive legate alla grande industria che però non ha avuto seguito nella creazione di attività manifatturiere, bloccando di fatto lo sviluppo e vanificando una serie di grandi infrastrutture localizzate nei poli e nei porti industriali: per questo si propone oggi di definire un particolare regime doganale e fiscale in gra-

do di favorire in Sardegna la localizzazione, anche insieme a grandi magazzini di stoccaggio delle merci, di industrie manifatturiere; ci si intende rivolgere quindi non solo alle merci ma anche a quelle imprese in grado di dare un positivo contributo in termini di incremento dell'occupazione in quelle particolari zone dove in passato maggiori sono state le trasformazioni sociali e maggiori restano gli squilibri occupazionali per la crisi della grande industria.

Il presente disegno di legge può apparire più limitato rispetto a precedenti iniziative parlamentari e della stessa giunta regionale della Sardegna, ma ad avviso dei proponenti è quello che nel brevissimo periodo può ragionevolmente essere approvato dal Parlamento. Il disegno di legge intende favorire nei punti franchi la produzione di beni senza dazi doganali, consentendo a queste zone territorialmente limitate, ma estremamente significative, una nuova fase di sviluppo riavviando un processo di crescita con nuovi investimenti e con incremento della occupazione, soprattutto se lo strumento della zona franca opererà a favore delle risorse locali e la regione saprà predisporre uno sviluppo coerente con il riequilibrio generale del territorio dell'isola.

Il disegno di legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 prevede, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto speciale per la Sardegna e nel rispetto dei regolamenti CEE, l'istituzione di un punto franco nei porti industriali della Sardegna e nelle zone limitrofe, in aree che verranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La scelta dei porti industriali di Cagliari, Portovesme, Oristano, Arbatax, Porto Torres e Olbia - Golfo Aranci è quella peraltro prevista in precedenti proposte e ben si adatta alle finalità della legge.

L'articolo 2 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un comitato misto paritetico Stato-regione Sardegna per l'attuazione dei punti franchi; questo trae origine, oltre che dalla complessità delle competenze interessate, dal fatto che il disegno di legge si può porre come un momento di attuazione dello statuto regionale.

Il comitato per il suo funzionamento si avvale della segreteria della Conferenza permanente Stato-regioni nonché di personale distaccato dallo Stato e della regione.

L'articolo 3 attribuisce i compiti al comitato Stato-regione che, su proposta della regione Sardegna, definisce per i singoli punti franchi:

a) la delimitazione delle aree e della zona portuale;

b) le prescrizioni per la non estensione del carattere extradoganale all'uso e consumo di determinate merci;

c) l'affidamento dell'amministrazione del punto franco;

d) il regolamento di esercizio.

Il comitato definisce inoltre le controversie Stato-regione per l'attuazione della legge ed esprime pareri al Ministro delle finanze prima del decreto che riconosce il punto franco (articolo 4) e sulle norme di attuazione della legge, da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 5).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dei punti franchi)

1. Ai sensi dell'articolo 12 dello statuto speciale per la Sardegna adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e nel rispetto del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 è autorizzata la costituzione di un punto franco nei porti industriali e nelle aree, delimitati ai sensi dell'articolo 3, di Cagliari, Portovesme, Oristano, Arbatax, Porto Torres e Olbia-Golfo Aranci.

2. Alla delimitazione dei punti franchi di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su parere conforme del comitato Stato-regione previsto all'articolo 2.

Art. 2.

(Comitato Stato-regione)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il comitato paritetico Stato-regione per l'attuazione dei punti franchi, di cui all'articolo 1, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato e composto dai Ministri delle finanze, del tesoro, dei trasporti e della navigazione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, o da sottosegretari da essi delegati nonchè dal presidente della giunta della regione autonoma della Sardegna e da quattro assessori designati dalla giunta regionale.

2. Il comitato si avvale della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonchè di personale dello Stato e della re-

gione Sardegna distaccato presso la segreteria della Conferenza stessa.

Art. 3.

(Compiti del Comitato Stato-regione)

1. Il comitato, su proposta della regione autonoma della Sardegna, definisce in particolare per i singoli punti franchi:

a) la delimitazione delle aree e della zona portuale costituenti punto franco da considerarsi fuori dalla linea doganale a norma dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

b) le prescrizioni per la non estensione del carattere extra-doganale all'uso ed al consumo di determinate merci e materiali;

c) l'affidamento o le condizioni per l'affidamento dell'amministrazione del punto franco, che dovrà comunque essere tenuta in gestione finanziaria distinta ed autonoma da ogni altro tipo di gestione;

d) il regolamento di esercizio, ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. Il comitato esprime inoltre i pareri previsti agli articoli 4 e 5 e definisce le controversie tra Stato e regione per l'attuazione della presente legge.

Art. 4.

(Applicazione del regime di punto franco)

1. La sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime di punto franco è riconosciuta con decreto del Ministro delle finanze, sentito il comitato Stato-regione di cui all'articolo 2.

Art. 5.

(Disposizioni finali)

1. In quanto non contrastino col regime di punto franco restano ferme le disposizio-

ni di legge e di regolamento vigenti in materia doganale, comprese quelle riguardanti le sanzioni di carattere penale.

2. Le disposizioni di attuazione della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su parere conforme del comitato Stato-regione di cui all'articolo 2.

